ASSOLAVORO ACADEMY

Gli incentivi alle assunzioni di soggetti fruitori di ADR CIGS

* Art. 1, comma 136, Legge. n. 205/2017
* Art. 24bis, Dlgs. n. 148/2015
* Circolare congiunta ANPAL/MLPS del 7 giugno 2018, n. 11
* Nota ANPAL del 23 luglio 2018, prot. n. 9352
* Circolare INPS del 26 luglio 2019, n. 109
* Circolare INPS del 27 giugno 2020, n. 77

Assunzione di lavoratori titolari di assegno di ricollocazione

Introdotta una peculiare forma di accordo di ricollocazione con lo scopo di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento CIGS per le causali di riorganizzazione o crisi aziendale per cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'ANPAL, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi di CIGS.

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella della CIGS e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine di tale periodo, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi – previo accordo tra il lavoratore interessato e l'ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.

Assunzione di lavoratori titolari di assegno di ricollocazione

Il programma di assistenza intensiva deve essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l'accordo di ricollocazione, le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono pertanto essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro.

Sono previste, poi, **3 tipologie di benefici** ai lavoratori che, rientranti nell'accordo di ricollocazione, accettano un contratto di lavoro con un nuovo datore di lavoro:

1) Agevolazione fiscale dell'incentivo all'esodo
2) Liquidazione dell'importo non usufruito di CIGS
3) Sgravio contributivo a favore del nuovo datore di lavoro

Assunzione di lavoratori titolari di assegno di ricollocazione

1) Agevolazione fiscale dell’incentivo all’esodo

Il lavoratore che accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.

2)Liquidazione dell’importo non usufruito di CIGS

Il lavoratore che accetta il nuovo rapporto di lavoro ha diritto alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Assunzione di lavoratori titolari di assegno di ricollocazione

3) Sgravio contributivo a favore del nuovo datore di lavoro (Circ. INPS n. 77/2020)

Al datore di lavoro che assume il lavoratore oggetto dell'accordo di ricollocamento è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 4.030 su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

Assunzione di lavoratori titolari di AdR CIGS

Agevolazione fiscale dell'incentivo all'esodo

La norma prevede - in favore del lavoratore cassaintegrato che usufruisce del servizio di assistenza intensivo, assunto da un datore di lavoro privato - l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono, invece, oggetto di ordinario prelievo fiscale.

Ai fini della quantificazione degli importi che possono rientrare nel regime di esenzione fiscale, si osserva che il legislatore assume a parametro la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, ex art. 2120 cod. civ. (che ricomprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto come rimborso spese).

Assunzione di lavoratori titolari di AdR CIGS

Liquidazione dell'importo non usufruito di CIGS - cd. bonus rioccupazione (Circ. INPS n. 109/2019)

La norma prevede - in favore del lavoratore cassaintegrato che usufruisce del servizio di assistenza intensivo, assunto da un datore di lavoro privato – anche l'erogazione di un contributo mensile, c.d. "bonus rioccupazione", pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Il contributo spetta dal giorno dell'assunzione e non può, comunque, essere fruito dall'interessato per un periodo superiore a quello di durata dell'integrazione salariale straordinaria che gli sarebbe ancora spettata; la durata è, quindi, da determinarsi - di volta in volta - con riferimento alla decorrenza iniziale della CIGS e detraendo i periodi di cui il lavoratore ha già usufruito.

L'importo spettante al lavoratore sarà calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata dall'interessato nel periodo di fruizione della CIGS.

Assunzione di lavoratori titolari di AdR CIGS

Sgravio contributivo a favore del nuovo datore di lavoro (Circ. INPS n. 77/2020)

Il rapporto di lavoro incentivante deve essere esclusivamente di tipo subordinato e può essere instaurato, anche in regime di part-time, sia con un contratto a tempo indeterminato che a termine.

Possono rientrare nella previsione anche le assunzioni a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ex lege n. 142/2001.

L'assunzione può avvenire anche con contratto di apprendistato, ex Dlgs n. 81/2015.

Restano esclusi sia i rapporti di lavoro intermittente che il lavoro domestico.

La legittima fruizione dell'agevolazione contributiva è subordinata al rispetto:

- dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, ex art. 31, Dlgs 14 settembre 2015, n. 150
- dalle condizioni fissate dall'art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006

Assunzione di lavoratori titolari di AdR CIGS

Sgravio contributivo a favore del nuovo datore di lavoro (Circ. INPS n. 77/2020)

L'esonero contributivo in commento è cumulabile con:

- l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, ex art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012;
- l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili, ex art. 13, legge n. 68/1999 (a differenza dell'esonero contributivo in oggetto, la fruizione dell'incentivo disciplinato dall'art. 13, legge n. 68/1999 è subordinata al rispetto del requisito dell'incremento occupazionale);
- l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI, ex art. 2, comma 10-bis, legge n. 92/2012, pari 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento (a differenza dell'esonero contributivo in oggetto, la fruizione dell'incentivo disciplinato dalla legge n. 92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. "de minimis").